

**COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE**

**Bruxelles, 1/2/2007**

**C (2007) 251**

**NON DESTINATO ALLA**  
**PUBBLICAZIONE**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 1/2/2007**

**che stabilisce che non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi  
all'importazione in un caso particolare.**

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

**(Domanda presentata dalla Repubblica Federale di Germania)**

**(Dossier REC 01/06)**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 1/2/2007**

**che stabilisce che non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione in un caso particolare.**

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

**(Domanda presentata dalla Repubblica Federale di Germania)**

**(Dossier REC 01/06)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>1</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006<sup>2</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio<sup>3</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/2006<sup>4</sup>,

---

<sup>1</sup> GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>2</sup> GUL 363 del 20.12.2006, pag. 1.

<sup>3</sup> GUL 253 dell' 11.10.1993, pag. 1.

<sup>4</sup> GUL 360 del 19.12.2006, pag. 64.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 15 maggio 2006, pervenuta alla Commissione il 24 maggio 2006, la Repubblica Federale di Germania ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del suddetto regolamento (CEE) n. 2913/92, se sia giustificato non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Tra novembre 1999 e febbraio 2002, un importatore tedesco, in prosieguo "l'interessato", ha importato in maniera continuativa (109 volte) delle partite di gamberetti. Le formalità di immissione in libera pratica sono state espletate presso diversi uffici doganali tedeschi. L'interessato ha dichiarato i gamberetti come gamberoni, cotti, sgucciati, congelati con la loro coda, sotto la sottovoce 0306 13 50 della Nomenclatura Combinata (NC). Le dichiarazioni erano accompagnate da fatture commerciali in cui la merce era descritta come gamberetti giganti tigrati cotti, sgucciati ad eccezione del segmento caudale, eviscerati.
- (3) A maggio 2000, la questione della classificazione del prodotto è stata discussa a livello centrale dall'amministrazione tedesca. In tale occasione, è stato deciso che i gamberetti in questione dovevano essere classificati alla voce 1605 della NC e non alla voce 0306. Gli uffici doganali locali, però, non sono stati informati di questo cambiamento di approccio e hanno quindi continuato ad accettare che la merce in questione fosse classificata alla voce sbagliata. L'interessato è stato informato del suo errore e della voce tariffaria corretta solo in occasione di un controllo a posteriori effettuato dalla dogana il 22 ottobre 2002. A seguito di tale controllo, le autorità competenti hanno avviato il recupero di un importo di dazi pari a XXXXX EUR.
- (4) Adducendo la propria buona fede e gli errori non rilevabili delle autorità competenti, l'interessato ha chiesto la non contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione di cui al presente dossier. In particolare egli cita i seguenti fatti, come costitutivi di errore da parte delle stesse autorità doganali ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 2913/92: fino al 1996 egli aveva dichiarato la merce in questione sotto la voce 1605, poi, essendo stato informato da altri operatori che il prodotto poteva essere classificato alla voce 0306 13 90, aveva chiesto un'informazione tariffaria vincolante (ITV) per tale prodotto; il 6 dicembre 1996 gli è stata rilasciata una ITV che disponeva che i gamberetti parzialmente sgucciati dovevano essere classificati alla voce 0306 13 90 000. Non è stato informato della cessazione di validità di tale ITV a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n.

1734/96<sup>5</sup>, il quale peraltro aveva effetto solo per la classificazione nelle sottovoci della voce 0306 della NC e non per la classificazione dei gamberetti nella voce 1605 invece che nella voce 0306. Il 15 novembre 1996, quindi prima del rilascio della ITV, egli ha chiesto il rimborso dei dazi all'importazione per importazioni precedenti della stessa merce, adducendo il fatto che la merce avrebbe dovuto essere classificata alla voce 0306 1390 000 e quindi essere passibile di un'aliquota daziaria inferiore: il 10 febbraio 1997 le autorità competenti hanno accordato il rimborso richiesto. Infine, le autorità doganali hanno, nel 1998, effettuato un controllo presso l'interessato; questo controllo ha riguardato, per gli anni 1996 e 1997, questioni di valore in dogana ma anche la classificazione tariffaria dei gamberetti importati dall'interessato; orbene, le autorità competenti non hanno contestato la classificazione di detti gamberetti. Inoltre, nella loro lettera summenzionata del 15 maggio 2006, le autorità tedesche sottolineano che il presente caso, senza essere strettamente comparabile, è tuttavia molto simile al caso REC 05/03, in cui la Commissione ha ritenuto che non fosse giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione<sup>6</sup>.

- (5) Conformemente all'articolo 871 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'interessato ha indicato di aver preso cognizione del dossier trasmesso dalle autorità tedesche e di non avere nulla da aggiungervi.
- (6) Conformemente all'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 20 dicembre 2006 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione rimborso – al fine di esaminare questo caso.
- (7) Conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
- (8) Secondo giurisprudenza costante della Corte, il legittimo affidamento dell'operatore merita tutela solo se sono state le autorità competenti medesime a porre in essere i presupposti sui quali si basa detto affidamento.
- (9) Nella sua decisione sul caso REC 05/03, la Commissione ha ritenuto che il fatto che le autorità competenti abbiano accettato dichiarazioni errate per tre anni, senza emettere alcuna riserva in

---

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione del 9 settembre 1996, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. GU L 238 del 19.9.1996, p. 1.

<sup>6</sup> Decisione della Commissione n. C (2004) 2853 del 27.7.2004.

merito alla classificazione del prodotto in questione, e il fatto che gli uffici doganali locali non fossero stati informati dall'amministrazione centrale della classificazione da applicare a seguito delle discussioni che avevano avuto luogo a livello centrale a maggio 2000, costituivano un errore delle stesse autorità doganali ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92. La stessa conclusione deve essere tratta nel presente caso.

- (10) Come risulta da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, al fine di verificare se l'errore delle autorità competenti fosse rilevabile dall'interessato, occorre tener conto della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'interessato e della diligenza di cui quest'ultimo ha dato prova.
- (11) Per quanto riguarda l'esperienza, è stato stabilito che l'interessato deve essere considerato esperto.
- (12) Tuttavia la Corte ha stimato che sia opportuno verificare se le circostanze del caso non comportino elementi sui quali anche un operatore esperto può riporre affidamento rispetto all'esattezza delle sue dichiarazioni in dogana<sup>7</sup>.
- (13) Ora, le autorità competenti hanno accettato le dichiarazioni dell'interessato per almeno tre anni, senza formulare osservazioni in merito alla classificazione del prodotto.
- (14) D'altra parte, dalla domanda trasmessa dalle autorità tedesche il 15 maggio 2006, emerge chiaramente che dal 1996 le autorità competenti ritenevano che i prodotti in questione dovessero essere classificati sotto la voce utilizzata dall'interessato (0306) e quindi accettavano dichiarazioni per le quali la voce tariffaria dichiarata era errata. E' per la stessa ragione che, da un lato, le autorità tedesche, dopo che l'ITV del 6 dicembre 1996 ha cessato di essere valida, hanno ritenuto che la classificazione applicata dall'interessato fosse corretta e hanno accordato il rimborso dei dazi all'importazione e, d'altro lato, non hanno formulato osservazioni sulla classificazione tariffaria dei gamberetti importati dall'interessato e classificati alla voce 0306 in occasione del controllo realizzato presso l'interessato nel 1998.
- (15) Tenuto conto di quanto sopra, l'interessato non aveva quindi nessun motivo per dubitare dell'esattezza della classificazione utilizzata. Non può pertanto essere considerato negligente per il fatto di non avere preso altre iniziative per assicurarsi che la classificazione utilizzata fosse effettivamente corretta.
- (16) Dalla domanda trasmessa dalle autorità tedesche emerge anche che si deve ammettere che l'interessato era in buona fede.

---

<sup>7</sup> Sentenza della Corte del 1.4.1993 "Hewlett Packard" (causa C-250/91).

- (17) Da quanto sopra risulta che le circostanze del caso in esame indicano un errore delle stesse autorità doganali, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'operatore in buona fede, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (18) D'altra parte l'interessato ha osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la sua dichiarazione in dogana.
- (19) Pertanto non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione nel caso in esame.
- (20) Allorché la situazione esaminata giustifica la non contabilizzazione dell'importo dei dazi in gioco, l'articolo 875 del regolamento (CEE) n. 2454/93 autorizza la Commissione a precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono non contabilizzare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
- (21) Sono comparabili di fatto e di diritto al caso in questione le domande di non contabilizzazione a posteriori di dazi, presentate nei termini di legge, riguardanti operazioni di importazione realizzate dallo stesso importatore o da un suo rappresentante, allorché le circostanze nelle quali sono state effettuate le operazioni di importazione siano comparabili di fatto e di diritto a quelle che hanno dato luogo al caso in questione. Gli operatori dovranno avere agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la dichiarazione in dogana,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dazi all'importazione per un importo di XXXXX oggetto della domanda della Repubblica Federale di Germania del 15 maggio 2006 non devono essere contabilizzati.

Articolo 2

La Repubblica Federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1/2/2007

Per la Commissione  
Laszlo KOVACS  
Membro della Commissione